



## **CAPITOLATO TECNICO**

**Incarico professionale per lo svolgimento  
del “Servizio di assistenza e consulenza a  
richiesta in diritto e regolamentazione  
dell’energia per il Gestore dei Mercati  
Energetici S.p.A.”.**

## **1. PREMESSA**

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito GME) intende procedere, mediante una procedura competitiva e trasparente, all'affidamento di un incarico professionale per lo svolgimento del servizio di assistenza e consulenza a richiesta in diritto e regolamentazione dell'energia.

### **1.1 Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.**

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) è la società a cui è stata affidata - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 79/99 (nel seguito Decreto) - l'organizzazione e la gestione economica del Mercato Elettrico, ovvero il mercato organizzato all'ingrosso dell'energia elettrica, comunemente conosciuto come "borsa elettrica".

Il GME è totalmente partecipato dalla società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), a sua volta totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La costituzione del GME si inquadra nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione del settore elettrico avviato nel 1999 e la sua missione consiste nel favorire lo sviluppo di un sistema elettrico nazionale concorrenziale.

Ad oggi il GME rappresenta uno dei principali soggetti istituzionali di riferimento del settore elettrico ed in quanto tale svolge un ruolo di rilievo, affiancandosi agli altri soggetti istituzionali del settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per l'energia elettrica e il gas, ecc.).

La borsa elettrica, strumento fondamentale per la creazione di un mercato elettrico concorrenziale in Italia, favorisce l'emergere di prezzi di equilibrio efficienti che consentono ai produttori e ai grossisti di vendere e comprare energia elettrica dove c'è una maggiore convenienza economica; assicura, inoltre, ai suoi operatori la trasparenza e la sicurezza degli scambi. Il GME, infatti, svolge le sue funzioni

assicurando la neutralità, la trasparenza, l'obiettività e la concorrenza tra produttori, come previsto dal Decreto che lo ha istituito.

Dal 2007 il GME gestisce anche la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), attraverso la quale gli operatori che negoziano energia elettrica al di fuori della borsa elettrica registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia elettrica.

Il GME è attivo non solo nel settore elettrico, ma partecipa all'attuazione delle politiche ambientali adottate dall'Italia attraverso la gestione dei Mercati per l'ambiente, ovvero del Mercato dei Certificati Verdi, del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica e del Mercato delle Unità di Emissione. Attraverso questi mercati il GME promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'incremento del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni dannose per l'ambiente; il mercato, infatti, rappresenta uno strumento in grado di consentire alle imprese di adottare scelte ambientalmente sostenibili con il minor dispendio economico possibile.

Al GME è stata, altresì, affidata la gestione del mercato del gas naturale ai sensi dell'art. 30 della legge 99/09.

In particolare, l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ha affidato, in esclusiva, al GME la gestione economica del mercato del gas naturale e l'organizzazione dello stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. Seguendo un approccio graduale di avvio del mercato del gas, coerentemente con quanto prospettato dalle Istituzioni di riferimento, il GME, ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 marzo 2010 (nel seguito dm 18 marzo), ha avviato dal 10 maggio 2010 l'operatività della P-GAS, ovvero della piattaforma per la negoziazione delle quote di gas naturale importato da paesi extra UE di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, (di seguito: Legge n. 40/07), le quali, ai sensi del citato dm 18 marzo, devono essere offerte dagli importatori obbligati, esclusivamente nell'ambito della piattaforma di negoziazione organizzata e gestita dal GME.

Con il successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 sono state stabilite, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09, le modalità con cui i produttori di gas naturale assolvono all'obbligo di cessione delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato (c.d. royalties), di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge n. 40/07, prevedendo in particolare che dette aliquote siano offerte dai titolari esclusivamente presso la Piattaforma organizzata e gestita dal GME (P-GAS). Il GME ha così conformato le disposizioni contenute nel Regolamento della piattaforma P-GAS alle disposizioni del dm 6 agosto 2010, rendendo operative, dall'11 agosto 2010 le nuove funzionalità della P-GAS utili a consentire la gestione delle offerte delle predette royalties. Nel corso del 2010, un ulteriore passo in avanti verso la progressiva realizzazione della "Borsa del gas" si è concretizzato con l'avvio, in data 10 dicembre 2010, dell'operatività del mercato a pronti del gas naturale (M-GAS).

Il Regolamento del mercato del gas, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEG, con nulla osta del 26 novembre 2010, è stato pubblicato sul sito istituzionale del GME in data 1 dicembre 2010, come successivamente modificato ed integrato. L'avvio a regime delle negoziazioni sul mercato M-GAS è avvenuto a partire dal 10 dicembre 2010.

Sul MGAS gli operatori possono acquistare e vendere quantitativi di gas naturale a pronti. Su tale mercato il GME svolge il ruolo di controparte centrale delle transazioni concluse dagli operatori.

Il disegno del mercato del gas è stato ulteriormente completato dalla deliberazione dell'AEEG ARG/GAS 45/11, con la quale il Regolatore ha introdotto la disciplina del servizio di bilanciamento basato su meccanismi di mercato. Ai sensi della predetta deliberazione il GME, per conto del Responsabile del bilanciamento organizza e gestisce la Piattaforma per il bilanciamento del gas naturale, a decorrere dall'1 dicembre 2011.

Nell'ambito dei sistemi di scambio del gas naturale gestiti dal GME (P-GAS ed M-GAS) è stata avviata, dal 7 maggio 2012, anche la negoziazione delle quote di gas rese disponibili ai soggetti investitori aderenti dagli stoccatrici virtuali

abbinati, secondo quanto disposto dal d. lgs. n. 130/10 ed in applicazione di quanto stabilito dalle Delibere ARG/Gas 193/10, ARG/Gas 79/11 e 67/2012/R/GAS.

Il GME organizza e gestisce, inoltre, la piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del d. lgs 31 dicembre 2012, n. 249, recante Attuazione della direttiva 2009/119/CE, la comunicazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, ivi specificati.

Nell'ambito del processo di integrazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nell'UE – conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n. 714/2009 – il GME dal 1° gennaio 2011 ha avviato il progetto di Market Coupling (di seguito MC) – finalizzato all'integrazione del mercato spot italiano con quello sloveno – realizzato mediante l'implementazione di una piattaforma comune per l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera.

Il GME è, inoltre, impegnato nel progetto Price Coupling of Regions (PCR). Tale progetto, che vede il coinvolgimento, oltre che del GME, anche delle principali borse elettriche europee, ed il supporto dell'Associazione europea delle borse energetiche (EuroPEX), si pone, tra gli obiettivi, quello di favorire la costituzione di un Mercato Integrato dell'energia elettrica nei paesi dell'UE entro il 2014, scadenza indicata dalle competenti istituzioni europee per l'avvio del mercato unico.

Per una descrizione approfondita delle funzioni del GME e delle piattaforme gestite dal GME stesso si rinvia al sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org).

## **2. OGGETTO**

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di un incarico professionale per lo svolgimento delle attività di assistenza e consulenza a richiesta in diritto e regolamentazione, anche comunitari ed internazionali, dell'energia, nonché nelle questioni di diritto civile attinenti al settore ed ai mercati energetici strettamente connesse all'operatività dei mercati del GME, quali, a titolo meramente indicativo

e non esaustivo, il diritto della concorrenza, il diritto dei mercati finanziari, i trattati internazionali.

Segnatamente, l'attività che l'affidatario del servizio sarà chiamato a svolgere dovrà comprendere:

1. la risoluzione di problematiche e di quesiti contingenti, affendenti l'ordinaria operatività del GME;
2. la risoluzione di quesiti riguardanti le specifiche problematiche aventi particolare complessità, di volta in volta formulati dal GME, anche attraverso la predisposizione di note ed opinion, orali e scritte, a richiesta del GME;
3. la consulenza e l'assistenza regolamentare su tutte le problematiche relative alle attività di gestione, organizzazione e funzionamento dei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale, dei carburanti e dei mercati ambientali, ivi compresi i connessi aspetti riguardanti, per esempio, il diritto civile, nonché il diritto e la regolamentazione comunitaria ed internazionale del settore e dei mercati energetici;
4. il supporto in materia di diritto civile e di regolazione dei mercati energetici nell'ambito della definizione di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione a carattere nazionale, comunitario ed internazionale da sottoscrivere con i maggiori player istituzionali e non del settore energetico;
5. nella soluzione di possibili controversie del GME:
  - a. l'analisi preliminare della ammissibilità della controversia;
  - b. lo studio ed individuazione delle relative possibili soluzioni transattive ovvero giudiziali;
  - c. la redazione di atti di transazione afferenti le vicende stragiudiziali per le quali sia stata preventivamente valutata dal GME l'opportunità e la convenienza di addivenire alla transazione;
6. il monitoraggio e l'analisi della legislazione, della giurisprudenza e della prassi, nazionale, comunitaria ed internazionale, in materia energetica e nelle materie di diritto civile connesse all'operatività dei mercati del GME,

con relativa fornitura di documentazione di aggiornamento sulle novità, nonché la partecipazione dei dipendenti del GME alle iniziative di formazione o seminari organizzate dall'affidatario del servizio.

### **3. MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare il servizio di assistenza e consulenza legale a richiesta, di cui al precedente paragrafo 2, secondo le modalità e le tempistiche all'uopo individuate dal GME.

Il servizio di assistenza e consulenza dovrà essere reso dal "Responsabile dello svolgimento dell'incarico", il quale dovrà coincidere con la figura professionale il cui *curriculum vitae* è oggetto di valutazione nella presente procedura e dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto.

In considerazione delle specifiche competenze richieste, qualora, nel periodo di validità ed efficacia dell'eventuale successivo contratto di cui alla presente procedura, il "Responsabile dello svolgimento dell'incarico" dovesse terminare la propria collaborazione con il soggetto concorrente aggiudicatario, si dà atto che, con la sottoscrizione del contratto, il soggetto concorrente aggiudicatario autorizzerà sin da subito la cessione del contratto in favore dello studio presso cui il predetto "Responsabile dello svolgimento dell'incarico" andrà a prestare la propria attività.

La figura professionale responsabile potrà avvalersi nell'esecuzione dell'incarico di collaboratori che agiranno sotto il suo diretto coordinamento e responsabilità, fermo restando l'obbligo di esecuzione del servizio da parte del responsabile stesso per almeno il 30% delle ore totali.

Con riferimento alla risoluzione di problematiche e di quesiti contingenti ed afferenti l'ordinaria operatività del GME, di cui al precedente paragrafo 2 punto 1, il servizio di consulenza dovrà essere reso, telefonicamente o a mezzo e-mail, entro 2 (*due*) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta avanzata dal

GME, salvo situazioni in cui ricorra una particolare urgenza. In tale ultimo caso, il servizio di consulenza dovrà essere reso entro 1 (*uno*) giorno lavorativo decorrente dal giorno della richiesta avanzata dal GME.

Con riferimento alla risoluzione di quesiti riguardanti specifiche problematiche di particolare complessità o importanza, di volta in volta formulati dal GME, di cui al precedente paragrafo 2, punto 2, il servizio di consulenza dovrà essere reso mediante la formalizzazione per iscritto, a firma titolare, partner o socio individuato quale "Responsabile dello svolgimento dell'incarico", di appositi note/opinion scritte da rendersi nei termini congrui individuati dal GME per il prosieguo delle proprie attività.

Con riferimento al monitoraggio ed all'analisi della legislazione, della giurisprudenza e della prassi, nazionale ed internazionale, in materia energetica, nonché nelle materie di diritto civile strettamente connesse all'operatività dei mercati del GME stesso, con relativa fornitura di documentazione sulle novità, il servizio di consulenza dovrà essere svolto tempestivamente anche attraverso giornate formative, sì da consentire al GME un costante aggiornamento, nonché il pieno rispetto della normativa di settore.

Fatto salvo quanto espressamente sopra previsto in riferimento alle tempistiche, resta inteso che tutte le altre attività saranno svolte secondo le tempistiche concordate tra le parti, comunque conseguenti ai tempi richiesti dalle specifiche attività stesse.

#### **4. DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico avrà durata di 24 (*ventiquattro*) mesi con inizio dal giorno successivo alla data di accettazione della lettera di incarico. E' fatto salvo il diritto del GME di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237 del c.c.

Qualora, prima della scadenza dei 24 (*ventiquattro*) mesi di durata, venga raggiunto il numero di ore massimo di servizio stimato di cui al successivo punto 5.2, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

## 5. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il soggetto cui affidare l'incarico sarà scelto mediante la valutazione di una offerta tecnica ed economica sulla base dei punteggi calcolati applicando la seguente formula:

$$R = A + B$$

con A = punteggio offerta tecnica (max 75 punti su 100) determinato con la seguente formula:

$$A = 75 * Q/Q_{max}$$

dove:

Q = valore attribuito all'offerta tecnica in esame;

Q<sub>max</sub> = valore massimo attribuito fra le offerte valide presentate  
(*Indicazioni di dettaglio relative alla determinazione del valore Q sono riportate al paragrafo 5.1*).

e B = punteggio offerta economica (max 25 punti su 100) determinato con la seguente formula:

$$(IP-Pof)$$

$$B = 25 * \text{-----}$$

$$(IP-Pm)$$

dove:

B = punteggio attribuito all'offerta economica in esame;

IP = è l'Importo totale posto a base d'asta;

P<sub>m</sub> = è l'importo totale minimo fra le offerte valide presentate;

**Pof**= è l'importo totale offerto del soggetto in esame.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, alternative o comunque espresse in modo indeterminato.

## **5.1 OFFERTA TECNICA**

### **ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata con riferimento al profilo professionale del titolare, partner o socio individuato quale "Responsabile dello svolgimento dell'incarico".

A tal proposito, si specifica che il titolare, partner o socio individuato quale "Responsabile dello svolgimento dell'incarico" deve essere ammesso all'esercizio della professione forense nella giurisdizione italiana. In assenza di tale requisito, l'offerta non sarà oggetto di valutazione e si procederà, pertanto, all'esclusione del concorrente dalla procedura.

### **DETERMINAZIONE DEL VALORE Q**

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all'offerta tecnica il valore Q è determinato sommando i punti attribuiti al *curriculum vitae* della figura professionale individuata dall'offerente quale titolare, partner o socio responsabile preposto alla realizzazione del servizio oggetto della presente procedura secondo quanto indicato nella tabella appresso riportata

La valutazione complessiva della figura professionale proposta (Q) potrà variare tra 0 (zero) e 100 (cento).

Resta inteso che la figura professionale "Responsabile dello svolgimento dell'incarico" dovrà coincidere con quella il cui *curriculum vitae* è stato oggetto di valutazione nella presente procedura e dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 3.

La figura professionale responsabile potrà avvalersi nell'esecuzione dell'incarico di collaboratori che agiranno sotto il suo diretto coordinamento e responsabilità, fermo restando l'obbligo di esecuzione del servizio da parte del responsabile stesso per almeno il 30% delle ore totali.

**Curriculum vitae del Responsabile dello svolgimento dell'incarico**

Nome.....

Cognome.....

Posizione... ..

AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE IN ALTRE GIURISDIZIONI EUROPEE	no	si
	<b>0</b>	<b>10 punti</b>
ANZIANITA' DI SERVIZIO	Da 0 a 10 anni	Oltre 10 anni
	<b>5 punti</b>	<b>10 punti</b>
NEL PERIODO 2010 – 2013, CLIENTI OPERANTI NEL SETTORE ELETTRICO (fino ad un massimo di 11 clienti)	1 cliente	Per un numero di clienti maggiore di 1 1 punto per ciascun cliente <b>fino ad un massimo di 10 punti</b>
	<b>0</b>	
NEL PERIODO 2010 – 2013, CLIENTI OPERANTI NEL SETTORE DEL GAS (fino ad un massimo di 11 clienti)	Fino ad 1 cliente	Per un numero di clienti maggiore di 1, 1 punto per ciascun cliente <b>fino ad un massimo di 10 punti</b>
	<b>0</b>	
COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NEL SETTORE ENERGETICO (fino ad un massimo di 5 collaborazioni)	nessuna associazione	1 punto per ciascuna associazione <b>fino ad un massimo di 5 punti</b>
	<b>0</b>	
NEL PERIODO 2010 – 2013, PREDISPOSIZIONE DI PARERI SCRITTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA (fino ad un massimo di 5 pareri)	nessuno	3 punti per ogni parere <b>fino ad un massimo di 15 punti</b>
	<b>0</b>	
NEL PERIODO 2010 – 2013, PREDISPOSIZIONE DI PARERI SCRITTI NEL SETTORE DEL GAS (fino ad un massimo di 5 pareri)	nessuno	3 punti per ogni parere <b>fino ad un massimo di 15 punti</b>
	<b>0</b>	

DOCENZE PRESSO UNIVERSITA' PUBBLICHE E PRIVATE IN MATERIA DI DIRITTO DELL'ENERGIA ANCHE NELL'AMBITO DI CORSI MASTER (fino ad un massimo di 5 docenze)	nessuno	2 punti per docenza <b>fino ad un massimo di 10 punti</b>
	0	
LIBRI O PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA NEL PERIODO 2010 - 2013 SU QUOTIDIANI O RIVISTE SPECIALIZZATE IN MATERIA LEGALE O ENERGETICA (fino ad un massimo di 10 pubblicazioni)	nessuno	1 punto per pubblicazione <b>fino ad un massimo di 10 punti</b>
	0	
NEL PERIODO 2010 – 2013, PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI IN MATERIA DI ENERGIA (fino ad un massimo di 5 partecipazioni)	nessuna	1 punto a partecipazione <b>fino ad un massimo di 5 punti</b>
	0	

E' necessario indicare l'elenco dei clienti nel settore elettrico e nel settore del gas che concorrono al calcolo del punteggio. A tal proposito, si precisa che, qualora uno stesso cliente operi tanto nel settore elettrico, quanto nel settore del gas, il medesimo cliente potrà essere conteggiato per ottenere il punteggio in entrambi i settori, purché il "Responsabile dello svolgimento dell'incarico" abbia offerto nei confronti del predetto cliente attività sia nell'ambito dell'energia elettrica sia nell'ambito del gas. Qualora il "Responsabile dello svolgimento dell'incarico" attesti, mediante motivata dichiarazione allegata al *Curriculum Vitae*, che l'elenco dei clienti costituisce segreto commerciale, sarà escluso, nei limiti di legge, il diritto di accesso in merito a tali dati agli altri concorrenti. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Si evidenzia che per anzianità di servizio si intende l'espletamento di attività di assistenza e consulenza nelle materie oggetto dell'incarico e che, ai fini

dell'indicazione dell'anzianità stessa, possono essere prese in considerazione anche esperienze maturate presso altri studi/società professionali.

Si precisa altresì che nel caso in cui la figura professionale oggetto di valutazione abbia effettuato attività di docenza presso diversi istituti nel corso del medesimo anno, ad ogni docenza verranno attribuiti due punti.

### **PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica dovrà essere composta da:

- ✓ Il *Curriculum Vitae* della figura professionale "Responsabile dello svolgimento dell'incarico" oggetto della presente procedura, sottoscritto dall'interessato, redatto secondo il formato europeo e sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Nel *Curriculum Vitae*, dovranno essere posti in evidenza gli elementi oggetto di valutazione;
- ✓ la tabella compilata sulla base del CV allegato, secondo il modello nel seguito riportato:

*Tabella A\**

<b>Nome e Cognome</b>		
AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE IN ALTRE GIURISDIZIONI EUROPEE	no	si
ANZIANITA' DI SERVIZIO	Da 0 a 10 anni	Oltre 10 anni
NEL PERIODO 2010 – 2013 CLIENTI OPERANTI NEL SETTORE ELETTRICO (fino ad un massimo di 11 clienti)	fino ad 1 cliente	n.... clienti

NEL PERIODO 2010 – 2013 CLIENTI OPERANTI NEL SETTORE DEL GAS (fino ad un massimo di 11 clienti)	fino ad 1 cliente	n.... clienti
COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NEL SETTORE ENERGETICO (fino a un massimo di 5)	nessuna associazione	n.....associazioni
NEL PERIODO 2010 – 2013 PREDISPOSIZIONE DI PARERI SCRITTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA (fino ad un massimo di 5)	nessuno	n.....pareri
NEL PERIODO 2010 – 2013 PREDISPOSIZIONE DI PARERI SCRITTI NEL SETTORE DEL GAS (fino ad un massimo di 5)	nessuno	n.....pareri
DOCENZE PRESSO UNIVERSITA' PUBBLICHE E PRIVATE IN MATERIA DI DIRITTO DELL'ENERGIA ANCHE NELL'AMBITO DI CORSI MASTER (fino a un massimo di 5)	nessuno	n.....docenze
LIBRI O PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA NEL PERIODO 2010-2013 SU QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE IN MATERIA LEGALE O ENERGETICA (fino ad un massimo di 10 pubblicazioni)	nessuno	n.....pubblicazioni
NEL PERIODO 2010 – 2013 PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI IN MATERIA DI ENERGIA (fino ad un massimo di 5)	nessuno	n....partecipazioni

\* Barrare la voce di interesse

\* \* \*

Si precisa che le offerte prive dei suddetti elementi (*Curriculum Vitae* e *Tabella A*) non saranno oggetto di valutazione e saranno escluse dalla procedura.

In caso di difformità tra quanto indicato nel *Curriculum Vitae* e quanto indicato nella *Tabella A*, prevarrà il *Curriculum Vitae* ed il GME riformulerà l'attribuzione dei punteggi.

\* \* \*

Il GME si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione comprovante le indicazioni inserite nel *Curriculum Vitae*.

## **5.2 OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta dovrà indicare la tariffa (ora/uomo) media oraria unitaria, onnicomprensiva, in considerazione della richiesta da parte del GME di massimo n. 580 (*cinquecentottanta*) ore di prestazione del servizio nel biennio.

Nel calcolo di tale tariffa media oraria unitaria offerta, dovrà essere considerata la partecipazione diretta del titolare/partner/socio "Responsabile dello svolgimento dell'incarico" per almeno il 30% delle ore complessive richieste.

Tale tariffa media oraria unitaria onnicomprensiva non deve essere superiore ad euro 250,00 (*duecentocinquanta/00*), oltre IVA e CPA, per ora di prestazione del servizio, per un totale a base d'asta pari ad euro 145.000,00 (*centoquarantacinquemila/00*).

In caso di discordanza tra l'indicazione della tariffa media oraria unitaria e l'indicazione dell'importo totale, prevarrà l'indicazione della tariffa media oraria unitaria e il GME procederà a calcolare nuovamente l'importo totale offerto.

Ai fini del calcolo del punteggio, secondo la formula di cui al precedente punto 5, verrà utilizzato l'importo totale offerto.

\* \*\*

Il GME riconoscerà all'aggiudicatario il corrispettivo corrispondente alle ore di servizio effettivamente richieste e rese, ed attestato mediante apposito report approvato dal GME.

A tal proposito, si specifica che il GME non è in alcun modo vincolato al numero di ore di prestazione del servizio sopra stimato e, pertanto, non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario per l'ipotesi in cui, alla scadenza del contratto, il servizio effettivamente richiesto e reso risulti essere inferiore al numero massimo n. 580 (*cinquecentottanta*) ore stimate nel biennio.

Il GME si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere all'aggiudicazione del servizio se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero se sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste, senza che i concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta.

## **6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La fatturazione del corrispettivo avverrà trimestralmente con trasmissione di fattura entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento. L'importo di ogni fattura dovrà essere quantificato in relazione al numero delle ore di servizio effettivamente richieste e rese nel corso del trimestre di riferimento, unitamente all'indicazione delle figure professionali coinvolte nello svolgimento dell'incarico.

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo del GME.

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010, ss.mm.ii..

## **7. RECESSO**

Il GME può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa.